



- **L'automatismo fra sentenza e risarcimento del danno.** Viene istituito il "curatore amministrativo", nominato dal Giudice, il quale ha il compito - fra l'altro - di procedere all'esecuzione materiale della sentenza rimborsando direttamente i cittadini iscritti alla classe (articoli 8 e 14).
- **La normatura di eventuali abusi.** Nell'articolo 7 si prevede un filtro sull'ammissibilità di tali azioni. Il giudice dovrà valutare ed accertare (come già nei provvedimenti cautelari) la sussistenza del fumus boni iuris prima di avviare il procedimento.
- La quasi totalità delle class action negli Usa (paese in cui è molto usato questo tipo di procedimento) si concludono con una transazione che, talvolta, è progettata più a misura degli studi legali che non a beneficio della classe. Per ovviarvi, il presente progetto di legge prevede che **la transazione, affinché sia efficace, debba essere sottoposta a votazione di tutti i membri della classe**, indetta dal curatore amministrativo (articolo 11). Questo passaggio obbligherà i soggetti che gestiranno le transazioni all'interno delle azioni collettive a proporre forme di mediazione più favorevoli per la classe.

Sul piano più strettamente processuale l'azione collettiva è avviata da un'istanza (articolo 4) presentata da chiunque ne abbia interesse (o da associazioni rappresentative congiuntamente con almeno un avente diritto). Nel caso in cui più soggetti desiderino proporsi come promotori dell'azione collettiva (articolo 6), il Giudice potrà scegliere il promotore più rappresentativo anche tenendo conto di possibili conflitti d'interesse e della qualità degli atti presentati a tutela degli interessi della classe.

Si prevedono **due passaggi innovativi** rispetto alla procedura civilistica tradizionale:

- **Il primo passaggio è il decreto** con il quale il Giudice ammette o rifiuta l'azione stessa (articolo 7). Il Giudice vi dispone una serie di atti provenienti sia dal convenuto (articolo 5) che dai candidati promotori della classe che gli consentono di esperire un primo, sommario, giudizio.

In caso di ammissione, il giudice stabilisce, nello stesso decreto, gli elementi per il prosieguo dell'azione (primi fra tutti: il promotore della classe scelto e la stessa definizione di classe).

A seguito dell'eventuale decreto di ammissione, gli appartenenti alla classe possono